



**CITTA' DI LENTINI**  
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

N. 203 data 20.12.2022

**OGGETTO:** Atto di indirizzo per l'avvio del procedimento di revoca in via di autotutela, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-quinquies, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, delle Deliberazione di G.M. n. 25 del 14 febbraio 2019, Deliberazione di G.M. n. 84 del 20/05/2019 e Deliberazione di C.C. n. 28 del 24/07/2019.

L'anno duemilaventidue il giorno VENTI.....del mese di DICEMBRE... alle ore 18.00 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

	P	A	
LO FARO Rosario	✓		Sindaco
LA FERLA Cirino	✓		Assessore
PUPILLO Vincenzo	✓		Assessore
CUNSOLO Maria	✓		Assessore
STUTO Cristina		✓	Assessore
CARDILLO Carlo		✓	Assessore
TOTALE	06	02	

Assiste il Segretario Generale D.ssa Anna Giunta. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;  
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni;  
Con voti unanimi favorevoli,

**DELIBERA**


- di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)
- aggiunte/integrazioni (1) .....
- modifiche/sostituzioni (1) .....
- con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91.(1)
- con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91. (1)

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.  
N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO:** Atto di indirizzo per l'avvio del procedimento di revoca in via di autotutela, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-quinquies, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, delle Deliberazione di G.M. n. 25 del 14 febbraio 2019, Deliberazione di G.M. n. 84 del 20/05/2019 e Deliberazione di C.C. n. 28 del 24/07/2019.

Proponente: L'ASSESSORE



Redigente: IL FUNZIONARIO

Dott. Salvatore Lombardo



### Premesso che:

- Con Deliberazione di G.M. n. 25 del 14 febbraio 2019, su proposta del vicesindaco protempore, è stato avviato con atto di indirizzo l'iter per la fattibilità di un progetto di finanza ai sensi dell'art.183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto "la predisposizione, realizzazione, gestione e manutenzione di interventi di sicurezza stradale e prestazioni connesse";
- Con Deliberazione di G.M. n. 84 del 20/05/2019 è stato approvato il progetto di massima e lo schema di convenzione del progetto denominato "Urban Safety Lentini Futura – Vivibilità Obiettivo Sicuro";
- Con deliberazione di G.M. n. 95 del 05/06/2019, è stata approvata la modifica dell'allegato alla Delibera di G.M. n. 84 del 20.05.2019 "Approvazione progetto di finanza ai sensi dell'art. 183 c. 15 del D.Lgs 50/2016, denominato Urban Safety Lentini Futura – Vivibilità Obiettivo Sicuro";
- Con deliberazione n. 28 del 24/07/2019, il progetto di cui al precedente capoverso è stato approvato anche dal Consiglio Comunale ai fini dell'inserimento nel Piano triennale delle opere pubbliche;
- Con determinazione del Segretario Generale n. 1 del 13/01/2020 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento;
- Con nota prot. 93414 del 21/11/2019 il Sindaco pro-tempore chiedeva all'Autorità Nazionale Anticorruzione apposito parere in merito al partenariato pubblico privato;
- L' Autorità Nazionale Anticorruzione, con nota prot. n. 6075 del 24/01/2020 assunta in entrata al nostro Prot. n. 1967/2020 del 27/01/2020 dopo un'ampia premessa evidenziava quanto segue: *"Conclusivamente, quindi "Per ogni operazione di PPP le amministrazioni aggiudicatrici svolgono, preliminarmente, l'analisi dei rischi connessi alla costruzione e gestione dell'opera o del servizio oggetto del contratto di P.P.P., al fine di verificare la possibilità, di trasferimento all'operatore economico, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o del rischio di domanda dei servizi resi nonché, per i contratti di concessione, del rischio operativo. Il trasferimento di tali rischi e condizione necessaria per la qualificazione giuridica del contratto come PPP e per la conseguente possibilità di applicazione delle procedure speciali previste per questo istituto. Alla luce di quanto sopra, spetta quindi all'amministrazione aggiudicatrice l'analisi dei rischi connessi alla costruzione e gestione dell'opera o del servizio oggetto del contratto di P.P.P. e l'Autorità non può sostituirsi in sede consultiva a tale valutazione, di stretta competenza dell'ente preposto"*

**Preso atto** che tutti gli atti che approvano il progetto sono stati adottati in assenza di nomina di un Responsabile Unico del Procedimento, nominato soltanto dopo che anche il Consiglio Comunale aveva già deliberato positivamente in merito;

**Accertato** che nessuna valutazione sull'analisi e sul trasferimento dei rischi, in coerenza con quanto evidenziato dall'ANAC nella nota sopra citata e nelle Linee Guida n. 9/2018 (recanti

“Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato“) approvate con Delibera n 318 del 28 marzo 2018 è stata posta in essere dal RUP (non ancora nominato in sede di approvazione del progetto) e, quindi, dall'Amministrazione in sede di approvazione del progetto denominato “Urban Safety Lentini Futura – Vivibilità Obiettivo Sicuro”;

**Atteso** che in alcuno dei provvedimenti anzidetti è stato menzionato e valutato sufficientemente il pubblico interesse dell'Ente per il progetto denominato “Urban Safety Lentini Futura – Vivibilità Obiettivo Sicuro” relativamente all'affidamento in finanza di progetto e della concessione per anni diciotto della gestione del servizio;

**Considerato** che in tema di project financing, anche dopo la dichiarazione di pubblico interesse, la proposta di realizzazione di lavori pubblici e l'individuazione del promotore privato, l'Amministrazione non è obbligata a dare corso alla procedura di gara per l'affidamento della relativa concessione, posto che tale scelta costituisce una tipica e prevalente manifestazione di discrezionalità amministrativa nella quale sono implicate ampie valutazioni in ordine all'effettiva esistenza di un interesse pubblico alla realizzazione dell'opera, tali da non potere essere rese coercibili nell'ambito del giudizio di legittimità che si svolge in sede giurisdizionale amministrativa (Cons. Stato, III, 20 marzo 2014, n. 1365; cfr. altresì Cons. Stato, III, 4026, 30 luglio 2013; 24 maggio 2013, n. 2838; V, 6 maggio 2013, n. 2418)»;

**Rilevata** l'eccessiva durata contrattuale di anni diciotto, che appare spropositata in relazione agli investimenti proposti e, per consolidata giurisprudenza, una durata considerata “lunga” è un significativo indice di danno all'erario;

**Ritenuto** che la tardiva nomina del RUP, comporta che tutti gli atti deliberativi sono stati adottati in palese violazione dell'art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016, il quale prevede espressamente la nomina di un Responsabile Unico di Procedimento all'atto di avvio relativo ad ogni singolo procedimento, disponendo espressamente: “*Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento...*”;

**Ritenuto** che il progetto approvato dalla precedente amministrazione non è realmente a costo zero per il comune, come si evince in modo immediato dalla visione dell'elaborato di progetto denominato “RELAZIONE SULLE ASSUNZIONI ALLA BASE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO” in cui sono inseriti i canoni di noleggio degli autovelox fisso, Tutor e autovelox in movimento, per una spesa complessiva a carico del Comune, nei diciotto anni, pari ad € 422.800,02, tale costo grava a prescindere dall'eventuale rilevazione di infrazioni, in contrasto con la natura del project financing ove, per definizione i rischi debbono essere esclusivamente a carico del soggetto proponente;

**Rilevato** inoltre che il progetto è privo di computi metrici ed elenco prezzi in cui siano quantificati analiticamente gli investimenti materiali e immateriali; non esiste in detto progetto una quantificazione dei benefici economici che il comune debba trarre dallo stesso e una quota pari al 50% dei proventi delle infrazioni dovrebbero essere destinati per legge alle finalità previste dall'art. 208 c. 4 lett. a), b) e c) del nuovo Codice della Strada, D.L. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;

**Richiamati** i recenti pronunciamenti giurisprudenziali su analoghe vicende amministrative :

- TAR Lombardia il 9 febbraio 2018 in materia di: Appalti - Partenariato pubblico privato - Finanza di progetto - Concessione - Distinzione rispetto all'appalto di servizi - Rilievo del trasferimento del rischio - Artt. 3, 179, 180 e 183 DLgs. n. 50/2016, emetteva sentenza dichiarando in una vicenda del tutto analoga alla nostra: “*appare arduo individuare nello schema contrattuale proposto da XXXXXX una forma di "rischio operativo", come richiesto dalla Legge. Infatti, l'attività del concessionario non è soggetta ai rischi ed alle "fluttuazioni del mercato" di cui parla l'art. 3, Lettera zz) del codice (sempre ammesso che si possa parlare di "mercato" in senso economico per l'attività di accertamento degli illeciti stradali); il concessionario ottiene innanzi*

*tutto un canone mensile fisso, mentre per la parte restante il rischio è semmai legato..... omissis.... nella riscossione delle sanzioni, ma è evidente che non si tratta di un rischio di mercato. Inoltre, nella concessione di servizi, il corrispettivo è costituito esclusivamente dal diritto di gestire il servizio, oppure da tale diritto accompagnato da un prezzo, ma nel caso di specie l'apparente concessionario è di fatto remunerato esclusivamente dall'ente pubblico, secondo quindi lo schema negoziale tipico dell'appalto e non della concessione. Se la proposta della sedicente finanza di progetto non rientra nello schema della concessione di servizi, neppure appaiono applicabili le norme sul partenariato, facendo difetto La tipologia di rischi di cui al citato comma 3 dell'art. 180 del codice. In primo luogo, è evidente l'assenza di rischio di domanda, non essendo immaginabile una domanda di servizio per l'attività dell'ente pubblico di accertamento e repressione degli illeciti connessi alla circolazione stradale”.*

- Consiglio di Stato Sezione V con la sentenza 23 novembre 2018, n. 6633, in merito alla stessa vicenda si è pronunciato precisando che: “....omissis..... Le trascritte norme evidenziano con sufficiente chiarezza che il rischio a cui si fa riferimento nel contratto di concessione di servizi è quello legato alla vendita sul mercato delle prestazioni dedotte in contratto. Tuttavia, com'è evidente, il servizio proposto dalla XXXXX non ha a oggetto prestazioni da rendere agli utenti di un mercato (tali non potendosi ritenere i soggetti che commettono infrazioni), bensì un'attività da esercitare in favore dell'amministrazione committente”;

**Atteso** che a seguito dell'insediamento, nel mese di ottobre 2021, l'attuale amministrazione, ha riesaminato gli atti in argomento ed ha valutato soluzioni alternative e meno onerose in materia di sicurezza urbana e videosorveglianza;

**Dato atto** che, l'attuale amministrazione in tale specifico ambito, con deliberazione di G.M. n. 155 del 18/10/2022 ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica relativo al Programma Operativo Complementare “Legalità” 2014-2020 Asse 2 - “Rafforzare le condizioni di legalità per lo sviluppo economico dei territori e delle Regioni target” e che, in merito, la Prefettura di Siracusa, con nota del 6 dicembre 2022, ha comunicato l'approvazione da parte del Comitato ordine e sicurezza pubblica del progetto per un impianto di videosorveglianza per il Comune di Lentini che potrebbe presto beneficiare dei fondi del Programma Operativo Complementare (POC) "Legalità" 2014 - 2020 per l'installazione e/o il potenziamento di sistemi di videosorveglianza; detto progetto risponde alle finalità dei "Patti per l'attuazione della sicurezza urbana", sottoscritto dal Prefetto e dal Sindaco di questo Comune, che mira a rafforzare il contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, nonché di degrado urbano;

**Considerato** che, con la nota prot. 25643 del 15/11/2021, si comunicava alla C.U.C. Tirreno Ecosviluppo 2000 la sospensione delle procedura di gara per il progetto in argomento;

**Tenuto conto** che la gara non è stata ancora espletata e, pertanto, nessuna legittima aspettativa può essere vantata dal proponente o altri eventuali soggetti aspiranti in merito a tale procedura;

**Ravvisati** nel caso di specie gli estremi di pubblico interesse, sulla base delle considerazioni sopra espresse, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;


## **PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE**

- 1) di dare atto che la premessa forma parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di avviare il procedimento di revoca in autotutela, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-quinquies, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, delle richiamate deliberazione di G.M. n. 25 del 14 febbraio 2019, deliberazione di G.M. n. 84 del 20/05/2019 e conseguente deliberazione di C.C. n. 28 del 24/07/2019, nonché di tutti gli eventuali atti connessi e conseguenti, dando comunicazione alla ditta

proponente del project financing denominato “Urban Safety Lentini Futura – Vivibilità Obiettivo Sicuro”;

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Proposta di Deliberazione n. .... del .....

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole per i seguenti motivi: .....	
.....	
.....	
Li, 20.12.2022	 <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <i>Dott. Salvatore Lombardo</i></p>
Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi: .....	
.....	
.....	
Li, .....	<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Firmato digitalmente da <b>SALVATORE SARPI</b></p>

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000  
C = IT  
Data e ora della firma: 20/12/2022 16:47:03

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta imputazione e relativa capienza, nonché la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. n. 44/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli:

Capitolo	Codice/Intervento	Gestione	Previsione	Impegni ad oggi	Disponibilità
		comp./res. 200	€ .....	€ .....	€ .....
		comp./res. 200	€ .....	€ .....	€ .....
		comp./res. 200	€ .....	€ .....	€ .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li, .....

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme per uso amministrativo

Li, .....

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio ..... con prot. n. ....

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Li, .....

Si attesta che il presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della L. 69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

[www.comune.lentini.sr.it](http://www.comune.lentini.sr.it) al n. .... in data **21 DIC 2022**

e che avverso il presente atto, nel periodo dal **21 DIC 2022** al **5 GEN 2023**, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Li, .....

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune [www.comune.lentini.sr.it](http://www.comune.lentini.sr.it) dal **21 DIC 2022** al **5 GEN 2023** a norma dell'art. 197 del vigente O.E.E.L.L. e che contro la stessa - non - sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, .....

La presente delibera è divenuta esecutiva in data **20.12.22** ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n.44/91

Li **20.12.2022**

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Anna Giunta)

